



**CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO**

OGGETTO: Partecipazioni societarie: piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Riferisce la Presidente.

Il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 20) prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ... un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione”. Tale adempimento integra il cosiddetto “Piano di razionalizzazione delle partecipate”, previsto dalla legge n. 190/2014 e la revisione periodica delle partecipate effettuata ai sensi dell’articolo 24 del citato testo unico, provvedimenti che sono stati adottati dalla Giunta camerale, rispettivamente, con delibere n. 33/GC/2015, n. 89/GC/2017, n. 102/GC/2018, n. 118/SG/2019, n. 103/GC/2020 e n. 110/GC/2021. La Giunta è quindi chiamata ad effettuare la suddetta analisi riferita alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, ad accertare lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione, riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e a verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle singole partecipazioni, ovvero la loro strumentalità (necessità) ai fini il perseguimento delle finalità istituzionali.

Rientrano nella rilevazione, insieme alle partecipazioni dirette, le partecipazioni indirette, sia a “controllo solitario” (partecipazione detenuta attraverso una società controllata, tipologia che peraltro non rileva per la Camera di Sondrio), che a “controllo congiunto” (detenute attraverso una società controllata congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni).

Si deve altresì valutare che le attività di ogni singola partecipata rientrino in una delle casistiche individuate dal comma 2 dell’articolo 4 del Testo Unico, più specificamente: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma; realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con specifiche modalità; autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Il Piano, corredato da una relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, viene adottato ove rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle casistiche previste dal comma 2 dell’articolo 4 del testo Unico;
- società che risultino prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

La revisione effettuata con deliberazione n. 110/GC/2021, prevedeva, in sintesi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:



Aviovaltellina spa, IC Outsourcing Scarl, nfocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni, TecnoServiceCamere Scpa.

Il Piano conteneva altresì informazioni aggiuntive, relative a modificazioni significative intervenute successivamente al 31/12/2020, per: Politec Valtellina, impresa cancellata in data 12/11/2021 con domanda del 03/11/2021 a seguito della chiusura della liquidazione; AvioValtellina Spa, nomina dell'Amministratore Unico dal 15 luglio 2021, in luogo del Consiglio di amministrazione.

Si rammenta che con deliberazione n. 83/GC del 27 settembre 2021, è stata approvata la sottoscrizione di una quota di partecipazione nel capitale sociale del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l. pari al 1%, al prezzo di € 4.499,75, con acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 254/2000. Tale deliberazione è stata a suo tempo inviata al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 580/1993, modificato dall'art. 61, comma 5, lettera a), del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Non si evidenziano ulteriori elementi che portino a modificare le decisioni già assunte.

LA GIUNTA

udita la relazione della Presidente sull'argomento in oggetto;

visti:

- la Legge 23 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 comma 4, come modificato dall'art. 61.5 lettera a) del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126, che prevede che “per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”;
- il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.;
- la deliberazione n. 110/GC/2021;

vista la proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Sondrio” illustrata dal relatore e condivisi l'impostazione e i contenuti; svolto ampio e approfondito dibattito, con voti unanimi,

delibera

1. di approvare il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Sondrio” allegato parte integrante sub a);
2. di trasmettere la presente deliberazione:
 - a. alla Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti ed alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 20.3 del D.Lgs. 175/2016;
 - b. al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4.5 del D.Lgs. 175/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente

Allegato sub a) alla deliberazione n. 117/GC del 16 dicembre 2022

**PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CCIAA DI SONDRIO
(D.LGS. 175/2016 ART. 20)**

16 dicembre 2022

Sommario

1	Premessa	3
2	Il quadro normativo di riferimento	3
2.1	Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016.....	3
2.2	Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.....	4
3	Le partecipazioni della Camera di commercio di Sondrio al 31/12/2020	9
3.1	Relazione sull'attuazione del piano.....	9
3.2	Assetto complessivo partecipazioni dirette.....	10
3.3	Le partecipazioni indirette	11
4	Piano di razionalizzazione: impostazioni e risultati	12
4.1	Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.....	12
5	Conclusioni	31

1 Premessa

Il presente documento viene predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TU), che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Lo stesso articolo, prevede altresì, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.

L'atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento della Revisione straordinaria che la CCIAA di Sondrio ha adottato con delibera di Giunta n° 89/GC del 25.09.2017 e nel contempo rende conto della sua attuazione, evidenziando i risultati conseguiti.

Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e l'intera documentazione deve essere trasmessa alla competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

2 Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. 219 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."*

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le nuove funzioni si segnalano:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui, a titolo esemplificativo, si citano la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Tale norma è stata quindi modificata dal D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, prevede che le Camere di commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, *dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.*"

2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa di riferimento in materia di partecipazioni societarie per le pubbliche amministrazioni è costituita dal d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23 settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017 e, da ultimo, dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "*in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa*".

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;

¹ Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).”

- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che *l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio.*

Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 118/2022, l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. *“In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”*

Art. 16: Società in house

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che

esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In questo articolo è stabilito che *le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.*

I piani di razionalizzazione devono essere corredati da una *relazione tecnica* e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). Le modifiche recitano "che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro".

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle

partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che la posticipa al 30 settembre 2017.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TU entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, *ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società:*

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

3 Le partecipazioni della Camera di commercio di Sondrio al 31/12/2021

L'art. 20 del d. lgs. 175/2016 impone che la l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette e in aggiunta anche per quelle indirette² (commi 1,2,3), oltre che una relazione sull'attuazione del piano adottato nell'anno precedente (comma 4), che per la Camera coincide con quanto approvato con la delibera n. 110/GC del 20 dicembre 2021.

3.1 Relazione sull'attuazione del piano

Per le finalità di cui all'art. 20, comma 4, sopra richiamato, si riporta schematicamente quanto approvato con deliberazione n. 110/GC del 20 dicembre 2021.

Riepilogo decisioni assunte con deliberazione n. 110/GC del 20 dicembre 2021 (partecipate al 31/12/2020).

Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Avio Valtellina spa	2,18%	-	
	Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl-Dintec	0,28%		
	Ic Outsourcing Scarl	0,0002%		
	Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni	0,000035%	-	
	Tecnoservicecamere scpa	0,002%	-	
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	-	-	
	CESSIONE O RECESSO	Società cooperativa del polo dell'innovazione della Valtellina - Politec	8,58%	Posta in liquidazione volontaria nel 2019. Impresa cancellata in data 12/11/2021 con data domanda 03/11/2021 Causale: chiusura della liquidazione
	FUSIONE/INCORPORAZIONE	-	-	

In relazione alle partecipazioni in cessione/recesso si evidenzia che Politec Valtellina posta in liquidazione volontaria in data 28/06/2019, è stata cancellata in data 12/11/2021, con data domanda 03/11/2021, causale: chiusura della liquidazione.

² L'art. 2, comma 1, lettera g) definisce la "partecipazione indiretta" come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

3.2 Assetto complessivo partecipazioni dirette 31/12/2021

Progr	Codice fiscale società	Partecipata	Stato di attività	Anno di costituzione	% Quota di partecipaz.	Cap. sottoscritto dalla CCIAA	Attività svolta	Controllo	in house	Quotata	Holding pura
A	B	C	C1	D	E	E1	F	G	H	I	J
1	00523580140	AvioValtellina spa	Attiva	1985	2,17%	€ 52.800	Ateco H.52.23 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo	NO	NO	NO	NO
2	04338251004	Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl - Dintec	Attiva	1991	0,28%	€ 1.000	Ateco M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	NO	SI	NO	NO
3	04408300285	IC outsourcing Scarl	Attiva	2009	0,0002%	€ 0,62	Ateco J.63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati	NO	SI	NO	NO
4	02313821007	Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni	Attiva	1994	0,000035%	€ 6,20	Ateco J.63.11.1 Elaborazione dati	NO	SI	NO	NO
5	04786421000	Tecnoservicecamere Scpa	Attiva	1994	0,002%	€ 30,16	Ateco M. 81.1 Servizi integrati gestione edifici	NO	SI	NO	NO
6	07552810587	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	Attiva	1994	0,39934%	€ 2.000	Ateco M. 72.2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche	NO	SI	NO	NO

3.3 Le partecipazioni indirette

Data l'assenza di casi di partecipazioni dirette di controllo, non rilevano casi di partecipazioni indirette da sottoporre a revisione ai sensi delle soprarichiamate disposizioni del TU, tuttavia, per completezza espositiva si espongono di seguito:

Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
AgroQualità	05053521000	0,252%	Supporto e promozione sui temi del Made in Italy	mantenimento senza interventi
Si.Camera scarl	12620491006	0,189%	Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del Sistema camerale italiano	mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Iconto srl	14847241008	100,00%	Supporto per migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento	mantenimento senza interventi
Ic Outsourcing scarl	04408300285	38,80%	Supporto ai temi della gestione dei flussi documentali	mantenimento senza interventi
Ecocerved scarl	03991350376	37,80%	Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed ecologia	mantenimento senza interventi
Retecamere scarl in liquidazione	08618091006	2,30%	Supporto e promozione della comunicazione istituzionale, organizzazione eventi, formazione, marketing territoriale	In attesa della conclusione della liquidazione

Partecipazioni indirette detenute tramite Tecnoservicecamere scpa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Infocamere scpa	02313821007	0,0018%	Gestione del sistema informatico nazionale, supporto e consulenza	mantenimento senza interventi

4 Piano di razionalizzazione: impostazioni e risultati

Al fine di effettuare correttamente l'analisi di cui all'art. 20 è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TU relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3);
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);
- agli oneri di motivazione analitica (art. 5);
- ai requisiti specifici richiesti (art. 20).

L'interpretazione che si dà alla normativa vigente, porta a dire che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non hanno la stessa portata. Infatti, l'art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi.

Quindi se una società non soddisfa i requisiti dell'art. 4, allora la Pubblica amministrazione deve alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizione necessaria, ma non sufficiente al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 20.

4.1 Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Per ciascuna società in cui la Camera di Sondrio deteneva alla data 31 dicembre 2020 delle quote partecipative - dirette e indirette-, non appartenenti ai due precedenti gruppi, viene redatta una scheda di sintesi che riporta la rispondenza della società rispetto ai requisiti imposti dal TU. La prima parte riguarderà le finalità perseguite e le attività ammesse (artt. 4 e 26) e la seconda le condizioni richieste dall'art. 20, comma 2. Inoltre verranno motivate la riconducibilità ai vincoli di scopo alle condizioni richieste e l'esito finale della valutazione.

Aviovaltellina spa

Progressivo società partecipata:	1	(a)
Denominazione società partecipata:	Aviovaltellina spa	(b)
Tipo partecipazione:	partecipazione diretta	(c)
Attività svolta:	Gestione aviosuperficie di Caiolo	(d)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input checked="" type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

La società svolge importanti funzioni a favore del territorio, gestendo l'unica aviosuperficie presente nel territorio provinciale, adibita quale sede logistica dei voli di AREU, Protezione Civile, Servizio Antincendio boschivo e Soccorso Alpino Provinciale, strutture e servizi che hanno una indubbia e concreta ricaduta anche in termini di complessiva attrattività del territorio provinciale sul piano dell'accoglienza turistica. Nel contempo, l'aviosuperficie di Caiolo è un punto di riferimento per l'esercizio di pratiche turistiche e sportive quali il volo con piccoli apparecchi e alianti e il paracadutismo.

Condizioni art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo	5

Importi in euro	
Costo del personale (f)	47.747
Compensi amministratori	7.369
Compensi componenti organo di controllo	10.140

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2021	1.365
2020	3.135
2019	1.776
2018	-1.574
2017	11.671

Importi in euro	
FATTURATO (h)	
2021	615.263
2020	614.071
2019	674.130
FATTURATO MEDIO	634.488

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata (i):

L'attività della società è coerente rispetto ai fini istituzionali camerali e risulta essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico riferimento alla promozione dell'attrattività turistica, di cui all'art. 2 comma 2 lettera d-bis ed alla gestione di infrastrutture di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Il ricorso alla forma societaria, con una partecipazione non di controllo in una compagine che vede la Provincia quale soggetto di controllo, per la gestione dell'aviosuperficie risponde a evidenti principi di economicità in quanto consente di attivare volumi di investimenti adeguati e, quindi, di generare flussi di ricavi che finanziano la gestione. La gestione diretta da parte della Camera di Commercio di Sondrio di detta struttura sarebbe, ad ogni evidenza, improponibile sotto ogni profilo. La scelta di mantenere la partecipazione, rammentati anche gli esiti dei tentativi di cessione intrapresi, risponde pertanto a criteri di efficienza, efficacia e convenienza.

DINTEC - Consorzio Per L'innovazione Tecnologica Scarl

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	DINTEC - Consorzio Per L'innovazione Tecnologica Scarl
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha per oggetto principale l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Dintec è una Società consortile tra il Sistema Camerale (Unioncamere Italiana, 40 Camere di commercio, 8 Unioni regionali) ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni.

Condizioni art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti	23
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di controllo	3

Importi in euro

Costo del personale	1.417.484
Compensi amministratori	25.170
Compensi componenti organo di controllo	17.583

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	45.146
2020	51.093
2019	57.347
2018	32.552
2017	4.766

Importi in euro

FATTURATO	
2021	2.122.199
2020	2.595.666
2019	2.367.539
FATTURATO MEDIO	2.361.801

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Tale società ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

IC OUTSOURCING Scarl

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	IC Outsourcing Scarl
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IC Outsourcing Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).

Condizioni art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti	607
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Importi in euro	
Costo del personale	18.199.410
Compensi amministratori	36.500
Compensi componenti organo di controllo	18.776

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	243.150
2020	637.426
2019	447.610
2018	31.042
2017	152.095

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	22.885.937
2020	21.777.642
2019	21.111.088
FATTURATO MEDIO	21.924.889

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Tale società è iscritta nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

INFOCAMERE Scpa

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Infocamere Scpa è una società "in-house" partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.

Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l'attività svolta dalla società partecipata.

Condizioni art. 20, co. 2

Dati con riferimento all'**esercizio 2021**:

Numero medio dipendenti	1.061
Numero amministratori	5
Numero componenti organo di controllo	3

Importi in euro	
Costo del personale	64.475.971
Compensi amministratori	104.044
Compensi componenti organo di controllo	40.000

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	123.729
2020	4.280.391
2019	106.067
2018	252.625
2017	338.487

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	113.687.312
2020	105.042.660
2019	109.047.002
FATTURATO MEDIO	109.258.991

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Tale società è iscritta nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

TECNOSERVICECAMERE Scpa

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	Tecnoservicecamere Scpa
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all'attività dell'ente (art. 4 comma 2 lett d).

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

		Importi in euro	
Numero medio dipendenti	453	Costo del personale	11.142.137
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	98.000
Numero componenti organo di controllo	3	Compensi componenti organo di controllo	16.000

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	159.934
2020	216.761
2019	155.837
2018	104.690
2017	71.278

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	15.592.060
2020	14.917.230
2019	15.411.429
FATTURATO MEDIO	15.426.690

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Società iscritta nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	PROMUOVE E DIFFONDE LA CULTURA ECONOMICA, SVOLGENDO ATTIVITA' DI STUDI, DI RICERCA E DI INFORMAZIONE, NONCHE' INIZIATIVE DI FORMAZIONE AD ESSE RELATIVE

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate anche dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d. lgs. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	<input checked="" type="checkbox"/>
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)



Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

Condizioni art. 20, co. 2

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti	19
Numero amministratori	1
Numero componenti organo di controllo	1

Importi in euro	
Costo del personale	1.301.385
Compensi amministratori	1.724
Compensi componenti organo di controllo	7.280

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2021	16.213
2020	504.863
2019	6.170
2018	/
2017	/

Importi in euro	
FATTURATO	
2021	1.094.273
2020	2.664.160
2019	1.957.949
FATTURATO MEDIO	1.905.461

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)	<input type="checkbox"/>
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)	<input type="checkbox"/>
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)	<input type="checkbox"/>

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo oneroso	<input type="checkbox"/>
Cessione della partecipazione a titolo gratuito	<input type="checkbox"/>
Messa in liquidazione della società	<input type="checkbox"/>
Scioglimento della società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per unione con altra società	<input type="checkbox"/>
Fusione della società per incorporazione in altra società	<input type="checkbox"/>
Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»	<input type="checkbox"/>
Recesso dalla società	<input type="checkbox"/>

Motivazioni della scelta effettuata:

La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

5 Conclusioni

In sintesi, il Piano di Revisione predisposto dalla Camera di commercio di Sondrio prevede il mantenimento delle proprie partecipazioni senza interventi di razionalizzazione nelle seguenti società:

- Aviovaltellina Spa;
- IC Outsourcing Scarl
- Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni;
- TecnoServiceCamere Scpa;
- Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl.

Sulla base del presente Piano di razionalizzazione, non si stimano risparmi complessivi con ricaduta immediata sul bilancio camerale.

La tabella di riepilogo che segue, raggruppa le società per "Azioni intraprese": Mantenimento senza interventi di razionalizzazione; razionalizzazione con contenimento dei costi; razionalizzazione con alienazione quote: cessione o recesso; razionalizzazione con messa in liquidazione o scioglimento della società; razionalizzazione con fusione/incorporazione.

Riepilogo

Azioni intraprese	Progressivo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	1	Avio Valtellina spa	2,18%	-
	2	Consorzio per l'innovazione tecnologica Scarl-Dintec	0,28%	-
	3	Ic Outsourcing Scarl	0,0002%	-
	4	Infocamere Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni	0,000035%	-
	5	Tecnoservicecamere sspa	0,002%	-
	6	Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl	0,39934%	-
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	-	-	-
	CESSIONE O RECESSO	-	-	-
	FUSIONE/INCORPORAZIONE	-	-	-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)
firmato digitalmente